

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3220

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELOTTI, MOLINARI, PATELLI, BASINI, COLMELLERE, DE ANGELIS, MATURI, RACCHELLA, TOCCALINI, ZICCHIERI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, BONIARDI, CAPITANIO, CECCHETTI, COLLA, COMMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FANTUZ, FIORINI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MOSCHIONI, PAOLIN, PATASSINI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TONELLI, ZANELLA**

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa

*Presentata il 22 luglio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia ben dodici milioni di cittadini dichiarano di praticare attività sportiva, alcuni a livello agonistico e la maggior parte a livello amatoriale. Circa centomila società sportive operano nelle varie discipline, sotto l'egida del Comitato olimpico nazionale italiano. Lo sport rappresenta inequivocabilmente un elemento caratterizzante della nostra società e, pertanto, è doveroso riconoscere il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa tra i principi e i valori fondamentali che regolano i diritti e i doveri dei

cittadini, nonché i poteri e le funzioni degli organi pubblici.

È necessario un riconoscimento dei valori dello sport nella Costituzione, come già accade in molti altri Stati. È ampiamente condiviso che lo sport trasmetta valori universali positivi come il rispetto del proprio corpo, il sacrificio, la lealtà, la capacità di stare in un gruppo. Proprio per questo numerose Costituzioni straniere includono la tutela dello sport all'interno del proprio articolato.

La Costituzione della Russia, all'articolo 41, dispone che lo Stato adotta misure volte

allo sviluppo della cultura fisica e dello sport.

La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività fisica e le autorità locali sono tenute a dare attuazione a tale previsione.

La Costituzione del Portogallo, all'articolo 79, prevede: « 1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad esercitare lo sport. 2. È dovere dello Stato, unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport e, altresì, prevenire la violenza nello sport ».

La Costituzione della Grecia, all'articolo 16, comma 9, statuisce: « Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle associazioni stesse ».

La Costituzione della Croazia, all'articolo 69, prevede che: « La Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport ». Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei cittadini e in particolare della cultura fisica e dello sport.

La Costituzione federale della Confederazione svizzera, all'articolo 68, recita: « 1. La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva. 2. Gestisce una scuola di sport. 3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole ».

La Costituzione della Spagna (del 1978), all'articolo 43, comma 3, dispone che: « I pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero ».

La Costituzione della Turchia, all'articolo 59, stabilisce che: « È dovere dello

Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione ».

Analogamente, anche l'Unione europea si impegna fortemente a promuovere lo sport. Si richiamano, a mero titolo di esempio, la Dichiarazione sulla specificità dello sport allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000 e il « Libro bianco sullo sport », adottato dalla Commissione europea l'11 luglio 2007, che evidenzia la crescente importanza civile, sociale e culturale del settore.

Inoltre, il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, ha aperto la strada a una vera dimensione europea dello sport, facendo sì che nuove disposizioni consentano all'Unione europea di sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi, sulla base del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che all'articolo 165, paragrafo 1, recita: « (...) L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa ».

Sulla base delle motivazioni illustrate e in considerazione del fatto che molti altri progetti di legge su questo tema sono stati presentati nelle scorse legislature, la presente proposta di legge costituzionale, composta da un articolo unico, vuole dare concreta attuazione a quanto previsto dal citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intendendo, attraverso una modifica all'articolo 32 della Costituzione, rimediare a una lacuna della stessa Carta costituzionale, al fine di richiamare l'importanza di promuovere e diffondere lo sport nella sua specificità, con riferimento alle varie discipline, nonché di tutelare e sostenere le strutture organizzative, in particolare quelle fondate sul volontariato, costituendo lo sport un essenziale strumento formativo e di crescita individuale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.

La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività sportiva e ricreativa ai sensi del terzo comma ».



\*18PDL0152160\*